



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili
Tipo materia	ALTRO
Materia	ALTRO
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	artt. 7 e 13
Tipologia	Autorizzazione
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00088 del 05/05/2023 del Registro delle Determinazioni della AOO 159

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 159/DIR/2023/00092

OGGETTO: Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e Decreto Legislativo 03 marzo 2011, n. 28 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo Fotovoltaico della potenza elettrica di 0,9980 MWe sito nel Comune di San Giovanni Rotondo, Località "Posta La Valle", e relative opere connesse.

Società proponente DAG ENERGY S.r.l. con sede legale in Bari (BA), Via S. Jacini, 28– 70125, Cod. Fisc. e P.IVA 06741520727.



Il giorno 05/05/2023, in Bari,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili.

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le



- infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
 - il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
 - la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
 - la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
 - il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
 - la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
 - l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
 - l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
 - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
 - Con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 - è stato introdotto (art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui "*... nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità*



competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso ...";

- *è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, definendo di competenza statale "... impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale ...";*

- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- Con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incombeni in capo ai proponenti di FER.

Rilevato che:

- la Società **La Società Dag Energy S.r.l.**, con sede in Bari (BA), con nota acquisita al prot. n.12493 del 26/08/2010 presentava richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 0,998 MW e delle relative opere di connessione e infrastrutture sito nel Comune di San



- Giovanni Rotondo, località “Posta la Valle” (FG);
- la medesima Società faceva richiesta di connessione al Gestore di Rete per un impianto di generazione fotovoltaico da 1 MVA da realizzarsi nel comune di San Giovanni Rotondo località “Posta la Valle” (FG);
 - in ordine alle opere di connessione:
 - il Gestore di Rete Enel Distribuzione S.p.A., con nota prot. n. 0031110 del 14/01/2010, prevedeva che l'impianto fotovoltaico fosse allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa in antenna dalla linea MT esistente MERCALDO - DP60-17182 alimentato dalla C.P. San Giovanni Rotondo - DP00-1-380117 da ubicarsi nel sito individuato dal produttore (cod. T0044854). Tale soluzione prevedeva:
 - connessione in antenna dalla linea MT esistente MERCALDO - DP60-17182, mediante costruzione di circa 300 m di linea aerea CU 35 mm²;
 - dispositivo di sezionamento da palo;
 - ricostruzione di 9510 m di linea MT aerea da 16 mm² CU con linea MT aerea da 35 mm² CU tra i nodi 4-022060 e 4-021370 e tra i nodi 4-080800 e 4-075784
 - costruzione di una cabina di consegna.
 - la Società Dag Energy S.r.l. in data 17/02/2010 dichiarava di accettare incondizionatamente la STMG indicata da Enel Distribuzione S.p.a.; successivamente, con nota del 09/07/2011, trasmetteva ad Enel Distribuzione S.p.a il Piano tecnico delle Opere Vidimato con cui comunicava che, a seguito di sopralluogo effettuato in loco, apportava le seguenti modifiche alla S.T.M.G. sopramenzionata:
 - costruzione di un cavidotto di connessione della lunghezza di circa 785 m secondo gli “Standard” previsti da Enel;
 - connessione in entra - esci su pali appartenenti alla linea MT sopracitata (coordinate cartografiche Gauss - Boaga: N 4 601 751, E 2 580 186);
 - sostituzione dei due pali esistenti interessati dalla soluzione di connessione con nuovi sostegni in acciaio del tipo 14/H/24, allestiti secondo le specifiche riportate all'interno dell'elaborato grafico DW10067D-R05 rev. 01.
 - la Enel Distribuzione S.p.A., con nota prot. n. 0312537 del 11/05/2016 comunicava il nulla osta relativamente all'impianto di rete di connessione, come da progetto approvato;
 - la Società Dag Energy S.r.l., con note pec del 20/07/2022 (acquisite al prot. n. 7083 e 7084 del 21/07/2022) trasmetteva la pec del 08/06/2022 con cui confermava ad Enel Distribuzione S.p.A. il mantenimento della validità Soluzione di Connessione (cod. Id. T0044854) nonché del Benestare del Piano Tecnico delle Opere;
 - la Regione Puglia, con la D.G.R. 3029 del 30/12/2010 recepiva le nuove “Linee Guida” Nazionali di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. attivando la procedura di informatizzazione per il rilascio dell'Autorizzazione Unica. Inoltre, con R.R. 24 del 30/12/2010 la Regione Puglia ha individuato le aree e i siti non idonei alla



- installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del succitato R.R. 24/2010 l'impianto di cui all'oggetto non è escluso dall'applicazione dello stesso;
- pertanto la Dag Energy S.r.l., in data 30 aprile 2011, provvedeva al transito dell'intero progetto sul portale www.sistema.puglia.it;
 - la Regione Puglia, con la L.R. 13 del 18/10/2010, modificava la L.R. 11/2001 (Norme sulla Valutazione di Impatto Ambientale) estendendo la procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con potenza pari a 1 MW;
 - la società DAG ENERGY S.r.l., vista la potenza complessiva dell'impianto inferiore ad 1 MW, come indicato al comma 1 dell'art. 1 della L.R. 13/2010, comunicava che l'impianto in argomento non è soggetto a Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.;
 - l'Ufficio Energia e Reti Energetiche (ora Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili) al fine di dare impulso al procedimento in oggetto, effettuata l'istruttoria telematica di rito, provvedeva all'avvio del procedimento con nota prot. n. 2211 del 08/03/2012;
 - successivamente, l'Ufficio Energia e Reti Energetiche (ora Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili), con nota prot. n. 2610 del 22/03/2012, convocava la prima riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 18/04/2012; aggiornata per l'impossibilità dell'Ufficio di poter condurre la stessa in modo regolare per il rifiuto della Società di fornire chiarimenti in merito al progetto e per l'assenza degli Enti;
 - il Servizio Energie rinnovabili e Reti (ora Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili), con nota prot. n. 4049 del 27/04/2012, provvedeva a trasmettere la copia conforme del verbale a tutti gli Enti interessati, e contestualmente provvedeva a convocare la seconda riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 21/05/2012, atteso che la precedente riunione era stata aggiornata senza alcun contraddittorio tecnico a causa dell'assenza di tutti gli Enti convocati e a causa del rifiuto opposto dal Proponente a fornire chiarimenti in merito al progetto;
 - successivamente alla prima riunione della Conferenza di Servizi del 18/04/2012, la Società, con nota del 07/05/2012 (acquisita al prot. n. 4708 del 17/05/2012), comunicava all'Ufficio chiarimenti in merito al parere dell'Arpa Puglia - DAP di Foggia, a cui forniva parzialmente la documentazione richiesta ritenendo di non dover produrre alcuna relazione integrativa in merito ai punti 7 e 8 della nota prot. 20492 del 16/04/2012 trasmessa dalla stessa Arpa Puglia - DAP di Foggia e acquisita con il precedente verbale;
 - successivamente alla citata seconda riunione, perveniva la nota prot. n. 26678 del 21/05/2012 con cui ARPA Puglia – DAP di Foggia rilasciava valutazione tecnica negativa; pertanto in considerazione dei pareri pervenuti il Servizio, con nota prot. n. 5110 del 28/05/2012, trasmetteva copia conforme del verbale della seconda riunione della Conferenza di Servizi e contestuale preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i. a causa del parere contrario espresso dall'Arpa Puglia DAP di Foggia in precedenza citato;
 - il proponente, di contro, con nota prot. n. 5543 del 06/06/2012, trasmetteva



proprie osservazioni al succitato preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che il Servizio Energie rinnovabili e Reti (oggi Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili) non riteneva sufficienti a superare la valutazione tecnica negativa espressa dall'Arpa Puglia - DAP di Foggia con la nota prot. n. 26678 del 21/05/2012; pertanto con nota prot. n. 5774 del 14/06/2012 il Servizio invitava nuovamente il Proponente a fornire la documentazione tecnica all'Arpa Puglia, al fine di consentire alla stessa di poter eventualmente rivedere il parere espresso;

- la Società istante, a seguire, con nota pec del 02/07/2012 (acquisita al prot. n. 6413 del 03/07/2012), trasmetteva allo scrivente Servizio la nota prot. n. 7903 del 28/06/2012 con cui la Soprintendenza per i Beni Archeologici comunica *"... che per errore, ascrivibile a mera svista materiale, è stata richiesta ... ulteriore documentazione, non dovuta per impianti di potenza inferiore ad 1 MW ..."*;
- il Servizio Energie rinnovabili e Reti (ora Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili), in considerazione del lungo contraddittorio istauratosi con la Società istante, che non aveva comunque consentito di dirimere i dubbi esistenti sui motivi ostativi espressi dall'Arpa Puglia - DAP di Foggia, con nota prot. n. 10193 del 29/10/2012, chiedeva alla Direzione Scientifica dell'Arpa *"... la possibilità di effettuare in autonomia le ulteriori valutazioni sulla compatibilità ambientale dell'impianto in oggetto ..."*. Al riguardo, l'Arpa Puglia - Direzione Scientifica con nota prot. n. 58685 del 02/11/2012 trasmetteva la richiesta valutazione della compatibilità ambientale dell'impianto in progetto; in funzione del quale il Servizio Energie rinnovabili e Reti confermava, con la nota prot. n. 10580 del 09/11/2012, il diniego al rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003;
- la Società istante, quindi, in data 22/01/2013 proponeva ricorso, presso il TAR Puglia – Sez. I di Bari, per l'annullamento della nota prot. n. 10580 del 09/11/2012 di conclusione del procedimento. Il TAR Puglia – Sez. I di Bari con Sentenza n. 00007/2016, accoglieva in parte il ricorso annullando il diniego di Autorizzazione Unica di cui alla succitata nota ponendo in evidenza per l'Amministrazione procedente *"... il dovere di convocare in tempi brevi una seduta conclusiva della Conferenza di Servizi al fine di consentire la rinnovata manifestazione del parere ARPA nella sede procedimentale propria, sulla base del confronto dialettico di tutte le amministrazioni ..."*;
- il Servizio Energie rinnovabili e Reti (oggi Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili), con nota prot. n. 670 del 24/02/2016, convocava una nuova riunione della Conferenza di Servizi per il 22/03/2016 ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., evidenziando che *"... la presente riunione della Conferenza di Servizi è stata convocata in esecuzione della sentenza del TAR Bari n. 7/2016, con la quale si è annullato il diniego di A.U. effettuato da questa Sezione sulla base del parere negativo di Arpa Puglia, la quale, anche nel disposto della sentenza, non ha ritenuto di partecipare con un proprio rappresentante alla odierna riunione della Conferenza riproponendo, di fatto, il parere già reso nel 2012 ed oggetto di impugnazione e per altro verso, rideterminando i presupposti, in caso di ulteriore diniego, di impugnativa dell'atto conclusivo ..."*;



- successivamente alla suddetta riunione di Conferenza di Servizi, il cui verbale veniva trasmesso con nota prot. n. 1120 del 30/03/2016, l'Arpa Puglia - Direzione Scientifica con nota prot. n. 26791 del 02/05/2016 (acquisita al prot. n. 1644 del 02/05/2016), comunicava che *"... per concomitanti impegni istituzionali (...) non ha potuto intervenire alla più volte citata riunione della Conferenza di Servizi del 22/03/2016 e contestualmente comunicava (...) la propria disponibilità alla partecipazione ad una nuova Conferenza di Servizi in esecuzione della sentenza n. 00007/2016 del TAR Puglia - Sezione di Bari ..."*;
- il Servizio procedente, con nota prot. n. 1679 del 04/05/2016 convocava, pertanto, una nuova riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 17/05/2016 ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. La seduta era aggiornata prendendo atto dei pareri resi da ARPA Puglia - DAP Foggia e da ARPA Puglia - Direzione Scientifica, che sostanzialmente riconfermavano i contributi resi ed acquisiti al procedimento, e invitando formalmente l'istante ad introdurre modifiche progettuali atte al superamento delle criticità rilevate da ARPA e relative al consumo di suolo agricolo ed all'effetto di prossimità con altri impianti alimentati da FER ed esistenti. Pertanto, il Servizio, con nota prot. n. 2132 del 31/05/2016, trasmetteva il verbale della Conferenza di servizio del 17/05/2016 e contestualmente comunicava la sussistenza di motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica, ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., assegnando un termine di 10 giorni per l'invio di osservazioni ovvero controdeduzioni al succitato preavviso;
- successivamente, la società, con nota pec del 10/06/2016 (acquisita al prot. n. 2256 del 13/06/2016) trasmetteva proprie osservazioni ovvero controdeduzioni atte a confutare le motivazioni ostative alla conclusione positiva del procedimento espresse con la predetta nota. In particolare il Proponente ribadiva quanto già ampiamente dichiarato nel corso della quarta riunione della Conferenza di Servizi del 17/05/2016, ovvero *"... l'assoluta insussistenza di ragioni ostative alla conclusione in senso favorevole del procedimento ..."*; aggiungendo che *"... nessuna rilevanza può assumere la posizione dell'ARPA, sia perché si tratta di organo privo di competenza, sia perché (...) comunque recessiva rispetto a tutte le altre favorevoli degli Enti convocati in Conferenza di Servizi ..."*;
- il Servizio procedente, quindi, con nota prot. n. 2322 del 17/06/2016, *"... all'esito dei passaggi procedurali effettuati in ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia-Bari n. 7/2016, il cui resoconto è riportato nella nota di preavviso prot. n. 2132 del 31/05/2016 ..."*, comunicava la conclusione del procedimento amministrativo di cui all'oggetto con esito negativo;
- il proponente, di contro, impugnava la predetta nota dinanzi al Tar Puglia, ha spiegato formale ricorso al fine di vedersi annullato il provvedimento di diniego. Con sentenza n. 488/2022 il G.A., in accoglimento dell'impugnativa, ha annullato il provvedimento di conclusione di procedimento con esito negativo, di cui alla nota prot. n. 2322 del 17/06/2016, ponendo a carico della Regione soccombente l'adozione della determina conclusiva della Conferenza di Servizi;
- il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, in esecuzione della



sentenza del TAR Puglia – Sez. I n. 488/2022, con nota prot. n. 5886 del 30/06/2022, convocava per il giorno 05/08/2022 la quinta riunione di Conferenza di Servizi per l'esame del progetto di cui trattasi, in forma semplificata e sincrona ex art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i., in modalità video conferenza; contestualmente invitava la società Dag Energy S.r.l. al deposito sul portale telematico www.sistema.puglia.it della documentazione elencata nella medesima nota, cui la Società provvedeva con note pec del 20/07/2022 (acquisite al prot. n. 7083 e 7084 del 21/07/2022) comunicando di aver depositato la documentazione richiesta;

- successivamente, l'Avvocatura Regionale, con nota pec del 03/08/2022 (acquisita al prot. n. 7571 del 03/08/2022), notificava alla Sezione procedente la proposizione del ricorso, dinanzi al TAR Puglia – Sez. di Bari, per l'esecuzione della sentenza n. 488 del 15/04/2022 da parte della società Dag Energy S.r.l.;
- da ultimo, il Servizio, con nota prot. n. 7744 del 08/08/2022, trasmetteva il verbale della Conferenza di servizio del 05/08/2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; successivamente a tale data perveniva il parere del Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, Divisione VIII – Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale, prot. n. 25250 del 05/08/2022.

PRESO ATTO DELLE NOTE E PARERI ACQUISITI ed espressi nelle varie Conferenze di Servizi e di seguito riportati e raggruppati per enti, indipendentemente dall'ordine cronologico:

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (ora Ministero della cultura) – Soprintendenza belle arti e paesaggio per le Province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia, dichiarazione acquisita al verbale della riunione della Conferenza di Servizi del 05/08/2022, con la quale “... *per ciò che attiene alle valutazioni paesaggistiche già espresse dalla cessata SBAP/BA-BAT-FG, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta – Andria – Trani e Foggia conferma il parere favorevole reso con nota prot. 5291 dell'11/4/2016 e già in atti del procedimento. Per ciò che attiene, invece, alle valutazioni archeologiche, si chiede che venga attivata la sorveglianza archeologica attiva in corso d'opera ...*”;
- Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 112030 del 23/08/2022, con cui invita la società, trattandosi di attività in conto terzi e al fine di avviare il procedimento amministrativo inerente il rilascio del nulla osta alla costruzione dell' elettrodotto di cui all'oggetto, a produrre quanto richiesto nel modello allegato comprensivo di istruzioni.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

- L'Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 149292 del 13/09/2016, acquisita agli atti del presente procedimento successivamente alla riunione della Conferenza di Servizi del 17/05/2016, rilasciava nulla osta alla costruzione, secondo il progetto



presentato, di una linea BT/MT interrata per collegare un impianto di produzione di energia elettrica di tipo fotovoltaico della potenza elettrica di 0,9980 MWe sito nel Comune di San Giovanni Rotondo (FG) e relative opere connesse, fg. 135 p.lla 110, per il collegamento dello stesso alla Rete Elettrica Nazionale, a condizione che:

- tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;
- siano rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento, parallelismo, avvicinamento) tutte le norme tecniche e le prescrizioni di legge vigente in materia, in modo da assicurare l'eliminazione di ogni interferenza elettrica.

Il Presente nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla società DAG Energy S.r.l. e registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 28/09/2009.

Pertanto, attesa la dichiarazione dell'istante attestante la invarianza del progetto si ritiene assolta l'incombenza di dover formalizzare nuova istanza per il rilascio del nullaosta.

- Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, Divisione VIII – Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale, prot. n. 25250 del 05/08/2022 con cui comunicava le nuove disposizioni per il lascio del nullaosta minerario.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

- la Sezione procedente, con nota prot. n. 5886 del 30/06/2022 convocava la quinta riunione della Conferenza di Servizi e contestualmente invitava la Società a confermare la verifica puntuale della interferenza del progetto in oggetto con i titoli minerari per idrocarburi secondo le indicazioni reperibili sul sito al seguente indirizzo:
- <http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/norme/dir110612.htm>,
- la società Dag Energy S.r.l. in data 19/07/2022 provvedeva alla verifica della sussistenza di interferenze come previsto dalla Direttiva direttoriale 11 giugno 2012. In particolare dichiarava: “... *esperito le verifiche di non interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico - DGS-UNMIG alla pagina <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti> alla data del 19/07/2022 e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti* ...”;
- il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero della Transizione Ecologica) – Sezione U.N.M.I.G., con nota prot. n. 1469 del 17/04/2012, acquisita agli atti del presente procedimento nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi del 17/04/2012, segnala che “... *dall'esame della planimetria e dagli accertamenti effettuati, è risultato che la linea in oggetto attualmente non interessa zone vincolate da titoli minerari. Pertanto, per quanto*



di competenza di quest'ufficio, nulla osta alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di che trattasi ..." a condizione che la società si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso elettrodotto, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. 09/04/1959, n. 128.

Pertanto si ritiene assolto da parte della società Dag Energy S.r.l. l'obbligo di effettuare la suddetta verifica. Resta inteso che laddove dovesse verificarsi quanto comunicato dalla Sezione U.N.M.I.G. le eventuali modifiche dovranno essere autorizzate secondo le procedure previste dal D.Lgs. 28/2011 e s.m.i.;

- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 4403 del 19/04/2012, comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica non sono assoggettati a controlli di Prevenzione Incendi ex D.Lgs. n. 139/2006, non essendo compresi nell'allegato al D.P.R. 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi. Corre l'obbligo tuttavia evidenziare che, in caso di presenza, nell'ambito dell'impianto di che trattasi, di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al D.P.R. 151/2011, il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 del citato decreto nonché a quanto previsto dalla nota n. 1324 del 07/02/2012 emanata dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento;
- Regione Puglia – Dipartimento Bilancio Affari Generali e Infrastrutture - Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, prot. n. 10345 del 21/07/2022 con la quale comunica che dall'analisi degli elaborati progettuali pubblicati sul portale www.sistema.puglia.it relativi all'impianto di produzione in oggetto e alle sue opere di rete, non si rilevano interferenze con aree del Demanio Armentizio;
- Regione Puglia - Dipartimento Bilancio Affari Generali e Infrastrutture – Sezione Opere Pubbliche e infrastrutture - Servizio Autorità Idraulica/FG, prot. n. 13237 del 26/07/2022, sotto l'aspetto idraulico, esprime parere favorevole, alla realizzazione dell'intervento in progetto con prescrizioni da tenere in conto in sede di progettazione esecutiva la cui verifica di ottemperanza è a carico della società proponente:
 - 1. non dovrà essere realizzata alcuna opera all'interno delle aree allagabili con tempo di ritorno di 200 anni rispettando in ogni caso una distanza minima in destra e sinistra idraulica di 10 metri dal piede esterno delle sponde/rive incise/cigli spondali/argini o, qualora assenti, dall'asse dei reticoli idrografici/corsi d'acqua;
 - 2. il proponente/proprietario/responsabile delle opere dovrà garantire in corso d'opera la piena funzionalità del reticolo idrografico di riferimento ed



il compimento dei lavori per cui viene rilasciato il suddetto parere;

- 3. prima dell'inizio di eventuali lavori dei lavori strutturali in c.a., dovrà essere richiesta ed ottenuta, ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 specifica autorizzazione sismica;
- 4. le acque piovane devono essere adeguatamente regimentate senza creare in alcun modo criticità o allagamenti;
- 5. prima dell'inizio dei lavori venga redatto apposito Piano di Manutenzione delle Opere, con particolare riferimento alla manutenzione e controllo periodico delle opere realizzate in area demaniale, nelle fasce di rispetto e nelle fasce d'alveo attivo del reticolo idraulico di riferimento. La manutenzione delle opere realizzate resterà in capo all'istante;
- 6. le opere e tutti gli scavi, che devono essere tempestivamente richiusi, non devono alterare la morfologia antecedente gli interventi, senza creare, neppure temporaneamente, interferenze e/o ostacoli al libero deflusso delle acque e garantendo la piena funzionalità idraulica dei corsi d'acqua;
- 7. i lavori, vengano eseguiti in periodi in cui non sono previste precipitazioni intense e limitando al minimo indispensabile le interferenze fra le aree di cantiere e i corsi d'acqua/reticoli idrografici. Venga comunque evitato lo stoccaggio di materiale e/o l'alloggio di manufatti temporanei all'interno dei corsi d'acqua/reticoli idrografici;
- 8. siano assicurate, anche in fase di cantiere, adeguate condizioni di sicurezza in modo che non siano creati, neppure temporaneamente, ostacoli al regolare deflusso delle acque; al termine della fase di cantiere venga immediatamente ripristinato lo stato dei luoghi;
- 9. il proponente/proprietario/responsabile delle opere e della loro gestione:
 - rimarrà obbligato, a propria esclusiva cura e spese, al mantenimento delle opere in perfetto stato, e ad eseguire tutti quei lavori manutentivi, protettivi o aggiuntivi in alveo nell'interesse della stabilità delle opere stesse e del buon regime dei corsi d'acqua;
 - rimarrà interamente ed esclusivamente responsabile della buona riuscita delle opere e dei danni alle persone, cose o animali che eventualmente dovessero verificarsi durante la costruzione e l'esercizio delle opere stesse;
 - sarà l'unico responsabile dei danni che le opere eseguite possono arrecare, tanto all'Amministrazione Pubblica, quanto ai terzi e pertanto sarà tenuta ad indennizzare in proprio gli stessi;
 - è inoltre tenuto alla perfetta osservanza di tutte le norme e disposizioni vigenti in materia di acque pubbliche e di bonifica, specialmente per quanto riguarda il regolamento 08/05/1904 n. 368, art. 137, Titolo IV, Capo I, che in questo atto si da come integralmente riportato, non escluse le clausole che lo comprendono;
- 10. questa Sezione è sollevata da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di allagamento nell'aree



di intervento;

- 11. siano adottati tutti i provvedimenti per la tutela dell'incolumità pubblica e privata;
- 12. sia acquisito il parere di compatibilità al PAI dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale e inviato a questa Autorità Idraulica;
- 13. oltre alle condizioni contenute nell'autorizzazione il proponente/proprietario/responsabile è anche tenuto alla piena e puntuale osservanza delle norme ex R.D. 25/07/1904 n. 523, come modificate con il R.D. 11/12/1933 n. 1775 e relative norme regolamentari, nonché di tutte le prescrizioni legislative concernenti il buon regime delle acque pubbliche e la tutela degli aspetti paesaggistici e naturalistici;
- 14. per l'efficacia delle prescrizioni, si dispone che la DAG ENERGY srl provveda all'attuazione delle stesse;
- 15. Il presente parere dovrà essere esibito ad ogni richiesta di pubblici funzionari ed agenti della Forza Pubblica e tutte le spese inerenti e conseguenti al rilascio della presente autorizzazione, nonché all'eventuale sorveglianza sul corretto esercizio della stessa, sono a carico del richiedente;
- Regione Puglia - Dipartimento Bilancio Affari Generali e Infrastrutture – Ufficio per le Espropriazioni, prot. n. 13587 del 02/08/2022, parere favorevole per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;
- Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio (ora Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio), prot. n. 3683 del 17/04/2012, con cui comunica che il Comune di San Giovanni Rotondo (FG) risulta competente ad esprimere, nell'ambito della conferenza di Servizi finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Regionale in virtù della delega, attribuita ex D.G.R. 327 del 10/02/2010, per le Autorizzazioni paesaggistiche;
- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed Ambientale – Servizio Foreste (ora Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali), prot. n. 23280 del 18/05/2012, con cui conferma il parere favorevole rilasciato con nota prot. n. 8174 del 19/04/2012, acquisita agli atti del procedimento nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi del 17/04/2012;
- Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Servizio Attività Estrattive, prot. n. 12337 del 20/04/2012, con cui comunica che esaminato il progetto registrato sul portale Sistema Puglia, esprime nulla osta di massima, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto e alla relativa linea di allaccio. La società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tali da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia, prot. n. 21327 del 04/08/2022, in considerazione della documentazione



complessivamente resa disponibile, evidenza che "... in rapporto al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.), le cui cartografie sono pubblicate sul portale istituzionale dell'Autorità di Distretto, nessuna delle opere previste nel predetto progetto interferisce con le aree disciplinate dalla Norme Tecniche d'Attuazione (N.T.A.) del richiamato P.A.I. ...".

• Arpa Puglia:

- DAP di Foggia, prot. n. 17295 del 17/03/2016, con cui conferma il precedente parere no favorevole prot. n. 26678 del 21/05/2012;
- Direzione Scientifica, prot. n. 58685 del 02/11/2011, con cui *"... per quanto attiene la valutazione sulla compatibilità ambientale dell'impianto in oggetto, pur valutando l'interesse pubblico all'installazione di impianti di energia rinnovabile derivante dalla produzione di energia rinnovabile ..."*, comunica una valutazione tecnica negativa.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

- Il Servizio precedente, alla luce di quanto comunicato dall'ARPA puglia – DAP di Foggia e dalla Direzione Scientifica, con nota prot. n. 2322 del 17/06/2016 aveva comunicato la conclusione del procedimento amministrativo di cui all'oggetto con esito negativo;
- La società istante, impugnata la predetta nota, presentava ricorso presso il Tar Puglia – Sez. di Bari; ponendo a carico della Regione soccombente l'adozione della determina conclusiva della Conferenza di Servizi;
- con sentenza della Sezione Prima n. 00488/2022 il G.A., in accoglimento dell'impugnativa, ha annullato il provvedimento di cui alla nota prot. n. 2322 del 17/06/2016;
- in particolare il giudice precisava che *"... l'impatto territoriale degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili pur rilevante e tale da giustificare l'esercizio dei poteri urbanistici e paesaggistici, «non è tuttavia un elemento da considerare in via esclusiva, dovendo l'attività in esame tener conto altresì (e principalmente) dell'interesse nazionale - costituzionalmente rilevante - all'approvvigionamento energetico, soprattutto se in forme non inquinanti, il quale richiede la necessità, in base al principio di proporzionalità, della precisa indicazione delle ragioni ostative al rilascio della autorizzazione paesaggistica, al fine di eliminare sproporzioni fra la tutela dei vincoli e la finalità di pubblico interesse sotteso alla produzione ed utilizzazione dell'energia elettrica» (cfr. TAR Toscana, Sez. II, 27.9.2011 n. 1422; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 12.1.2011, n. 32) ..."*.

Pertanto il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, in esecuzione di detto pronunciamento del TAR Puglia –, con nota prot. n. 5886 del 30/06/2022, provvedeva a convocare per il giorno 05/08/2022 una nuova riunione della Conferenza di Servizi; la seduta si concludeva in senso favorevole ai fini del rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. con le condizioni e prescrizioni fin qui espresse e in atti; e con nota prot. n. 149 del 09/01/2023 comunicava la formale conclusione del procedimento istruttorio.



- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, prot. n. 6759 del 16/04/2012, con cui dall'esame della documentazione tecnica inviata a corredo dell'istanza non sono emerse interferenze degli interventi in progetto con le opere e gli impianti gestiti da questo ente;
- Comune di San Giovanni Rotondo, nota prot. n. 10195 del 15/05/2012 con cui comunica che l'area interessata dall'intervento per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica distinta in catasto terreni al foglio 135 particella 110 ricade in zona agricola normale E1 del P.R.G. del Comune di San Giovanni Rotondo e non è sottoposta a nessun vincolo di natura paesaggistica; e nota pec acquisita al prot. n. 7634 del 04/08/2022, con cui il comune rimanda alla precedente nota prot. n. 12512 del 17/05/2012 con la quale rilascia parere favorevole sotto il profilo urbanistico a condizione che prima dell'atto autorizzativo sia acquisito:
 - atto di proprietà in originale;
 - asservimento dell'area limitrofa all'impianto per almeno due volte la superficie radiante con destinazione esclusiva ad uso agricolo¹,
 - Durc in originale;
 - Attestazione ENEL per l'assegnazione del p.to di connessione dell'impianto da realizzare con la descrizione delle modalità di collegamento;
 - Nulla osta per la realizzazione di linee elettriche e tubature, rilasciato dal Ispettorato del Ministero dello Sviluppo Economico;
 - Per le opere di connessione occorre che siano adeguatamente interrato e ove queste interessano proprietà comunali è obbligo versare i diritti TOSAP;
 - Ai sensi dell'art. 8 del regolamento comunale sulla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, approvato con delibera di consiglio comunale immediatamente esecutiva n. 87 del 15/09/2009, occorre fare: versamento di 10,00 € pre ogni KW di potenza elettrica prevista nel progetto o fidejussione bancaria di pari importo; sottoscrizione atto di obbligo e convenzione;
 - a- contributo una tantum, pari ad € 5.000,00 (euro cinquemila) a fondo perduto, contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, previo assegno circolare intestato al Comune di San Giovanni Rotondo. Tale importo potrà essere restituito alla proponente solo in caso di mancato perfezionamento dell'iter amministrativo, per causa non dipendenti dalla volontà del soggetto proponente;
 - b- contributo annuo, indipendentemente dalla quantità di energia prodotta o dal funzionamento dell'impianto, pari a € 5,00 (euro cinque) per ogni KWe installato, che sarà rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati;
 - l'importo di cui al punto b) dovrà essere corrisposto entro trenta (30) giorni dal compimento di ciascun periodo di 12 mesi di attività dell'impianto. Esso costituisce l'integrale e completa soddisfazione delle pretese del Comune in ordine alle obbligazioni economiche in capo alla Proponente in virtù della convenzione.



In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

- L'Aeronautica militare con nota prot. n. 31530 del 29/06/2016 ha rilasciato parere favorevole di interforze del Ministero della Difesa;
- La società è titolare della STMG rilasciata da Enel Distribuzione con nota Prot.0031110 del 14/01/2010 (cod. Id. T0044854) e in data 09/07/2011 il Gestore di Rete rilasciava Piano tecnico delle Opere Vidimato;
- L'Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise con nota prot. n. 149292 del 13/09/2016 rilasciava nulla osta alla costruzione, secondo il progetto presentato, di una linea BT/MT interrata per collegare l'impianto di produzione di energia in progetto.

Pertanto con riferimento alle richieste del Comune di San Giovanni Rotondo le stesse dovranno essere corrisposte nella misura e con le modalità previste dal D.M. 10/09/2010 con riferimento alle opere di compensazione ivi descritte.

- Marina Militare - Comando Marittimo Sud, prot. n. 25168 del 08/07/2022, per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina, non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione dell'opera come da documentazione tecnico progettuale sul portale www.sistema.puglia.it;
- Aeronautica Militare - III Regione Aerea, Reparto Territorio e Patrimonio, prot. n. 31530 del 29/06/2016, con cui esprime parere interforze favorevole del Ministero della Difesa. Tenuto conto che la zona interessata dalle opere non risulta essere bonificata, il presente atto è subordinato all'effettuazione dei necessari interventi di bonifica delle aree a cura della Società in conoscenza, per i quali la stessa dovrà assumere, ad autorizzazione acquisita, diretti ed immediati contatti con il 10° Reparto Infrastrutture;
- Snam Rete Gas S.p.A., nota pec del 18/04/2012 comunica che i lavori descritti non interferiscono in alcun modo con impianti di loro proprietà.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- la Regione Puglia - Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, con nota prot. n. 13587 del 02/08/2022, rilasciava parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;
- la Sezione Transizione Energetica con note prot. n. 13163 del 01/12/2022, dal prot. n. 13166 al prot. n. 13175 del 01/12/2022 e dal prot. n. 13924 al prot. n. 13925 del 13/12/2022 trasmetteva la *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti; e con nota prot. n. 14812 del 20/12/2022 provvedeva alla pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio del Comune di San Giovanni Rotondo per irreperibilità di una delle ditte catastali;
- analogamente la Società **Dag Energy S.r.l** con pec del 27/01/2023 (acquisita al



prot. n. 15150 del 28/01/2023) informava che il giorno 31/01/2023 sarebbe stato pubblicato l'avviso su due testate giornalistiche per irreperibilità di una delle ditte catastali interessate.

Nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla note prot. n. 13163 del 01/12/2022, prot. n. 13166 e n. 13175 del 01/12/2022 e prot. n. 13924 e n. 13925 del 13/12/2022, nonché prot. n. 14812 del 20/12/2022 non sono pervenute osservazioni pertinenti al procedimento espropriativo avviato.

Considerato che:

- la Società con nota acquisita al prot. n. 5472 del 27/03/2023, dopo vari solleciti d'Ufficio ed in particolare dopo nota rif. prot. 5269 del 21/03/2023, allorquando convocata per la stipula dell'Atto Unilaterale d'obbligo pur in assenza, a quella data, degli elementi utili per la finalizzazione dello stesso, infine trasmetteva:
 - numero 1 copia del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi" in formato elettronico e n. 3 copie in formato cartaceo;
 - una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
 - una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
 - un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato attesti la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P;
 - una dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come da modulistica allegata; (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);



- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
 - una dichiarazione con la quale la Società si impegna a trasmettere il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 del D.M. n. 161/2012 "*Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012, e che la medesima presenterà almeno 90 (novanta) giorni prima dell'inizio lavori (anche solo per via telematica), nonché il piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva;
 - attestazione di pagamento dell'onere previsto al punto 4.4.3 della D.G.R. n. 3029/2010, relativo agli oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere;
 - quietanza del versamento F24 di tipo ordinario; Sezione Erario, Codice tributo 1552 il cui importo, calcolato sul numero di facciate di cui si costituirà l'atto, pari a 16 € (euro) per 4 facciate, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;
- in data 04/04/2023 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la società **DAG ENERGY S.r.l.** l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
 - il Servizio Contratti e Programmazione Acquisiti con nota prot. n. 954 del 13/04/2023 trasmetteva l'Atto Unilaterale d'Obbligo acquisito al repertorio n. 025017 del 07/04/2023;
 - il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in quadruplica copia dalla Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili;
 - ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia prot. n. 9646 del 09/02/2023;
 - si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informazione antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:



- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica pari a **0,9980 MW** sito nel Comune di San Giovanni Rotondo (FG) località "Posta la Valle", distinta in catasto terreni al foglio 135 particella 110 (come riportate nella nota prot. n. 10195 del 15/05/2012);
- delle opere connesse (codice di Rintracciabilità T0044854) che prevedono che l'impianto fotovoltaico venga allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa in antenna dalla linea MT esistente MERCALDO - DP60-17182 alimentato dalla C.P. San Giovanni Rotondo - DP00-1-380117 da ubicarsi nel sito individuato dal produttore. Tale soluzione prevede:
 - connessione in entra – esce su pali appartenenti alla linea MT esistente "Mercaldo" (DP60-17182) (coordinate cartografiche Gauss - Boaga: N 4 601 751, E 2 580 186);
 - costruzione di un cavidotto di connessione della lunghezza di circa 785 m secondo gli "Standard" previsti da Enel;
- delle infrastrutture strettamente indispensabili.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica:

- rappresenta ottemperanza alla Sentenza TAR Puglia – Sez. I, v. 00488 del 09/03/2022, senza acquiescenza ad alcuna pretesa risarcitoria da parte dell'interessato, nei termini a cui l'ente si riporta nell'ambito del giudizio amministrativo.
- è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 - Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA



VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *"Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile*.
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *"Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" e delle "Linee Guida Procedura Telematica"*.
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n.1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *"modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0"*;
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *"D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B)"*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *"Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento"*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *"Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni"*



di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22";

- la LR 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell'Ambiente;
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 "*Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo*";
- la LR 28/2022 e s.m.i "*norme in materia di transizione energetica*".

VERIFICATO CHE:

in esecuzione della sentenza del TAR Puglia – Sezione Prima n. 00488/2022, con nota prot. n. 5886 del 30/06/2022, a valle dell'istruttoria successivamente aggiornata sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 in particolare:

- la Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot n. 149 del 09/01/2023 comunicava la formale conclusione del procedimento istruttorio;
- con riferimento alla procedura ambientale, l'impianto in oggetto non risulta soggetto alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i.;
- con riferimento al provvedimento in materia paesaggistica, il Comune di San Giovanni Rotondo (ente delegato ex D.G.R. 327 del 10/02/2010, per le Autorizzazioni paesaggistiche) con nota prot. n. 10195 del 15/05/2012 comunicava che l'area interessata dall'intervento per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica distinta in catasto terreni al foglio 135 particella 110 ricade in zona agricola normale E1 del P.R.G. del Comune di San Giovanni Rotondo e non è sottoposta a nessun vincolo di natura paesaggistica;
- con riferimento alla verifica sulla sussistenza di interferenze con i titoli minerari di cui alla nota prot. n. 25250 del 05/08/2022 del Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) – Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale., la citata Sezione U.N.M.I.G., con nota prot. n. 1469 del 17/04/2012, acquisita agli atti del presente procedimento nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi del 17/04/2012, segnalava che "*... dall'esame della planimetria e dagli accertamenti effettuati, è risultato che la linea in oggetto attualmente non interessa zone vincolate da titoli minerari. Pertanto, per quanto di competenza di quest'ufficio, nulla osta alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di che trattasi ...*" a condizione che la società si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso elettrodotto, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. 09/04/1959, n. 128;
- con riferimento alla verifica della compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, di cui ai sensi dell'art. 709 del c. 2 del Codice della Navigazione Aerea, la Dag Energy S.r.l. depositava in data 17/08/2023, sul portale telematico www.sistema.puglia.it, evidenza della trasmissione della



scheda di verifica ostacolo al volo all'ENAC.

DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 con la quale l'Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione "*Transizione Energetica*" nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 29/12/2003, n. 387 e con la D.D. n. 26 del 09/02/2022 l'ing. Francesco Corvace, Dirigente del Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, è stato individuato quale responsabile del procedimento ex L. 241/1990 e s.m.i..
- in capo al Responsabile del presente atto non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **DAG ENERGY S.r.l.** in data 04/04/2023.

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la società **DAG ENERGY S.r.l.** è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo fotovoltaico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione;
- ai sensi dell'art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**", la **DAG ENERGY S.r.l.** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2.

Precisato che:

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 149 del 09/01/2023 con la quale



la Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili nella persona del Responsabile del Procedimento, sulla base dell'istruttoria condotta dall'Ufficio, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, alla società **DAG ENERGY S.r.l.** con sede legale in Bari (BA), Via Napoli, 363/l– 70132, Cod. Fisc. e P.IVA 06741520727, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica pari a **0,9980 MW** sito nel Comune di San Giovanni Rotondo (FG) località "Posta la Valle", distinta in catasto terreni al foglio 135 particella 110 (come riportate nella nota prot. n. 10195 del 15/05/2012);
- delle opere connesse (codice di Rintracciabilità T0044854) che prevedono che l'impianto fotovoltaico venga allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa in antenna dalla linea MT esistente MERCALDO - DP60-17182 alimentato dalla C.P. San Giovanni Rotondo - DP00-1-380117 da ubicarsi nel sito individuato dal produttore. Tale soluzione prevede:
 - connessione in entra – esce su pali appartenenti alla linea MT esistente "Mercaldo" (DP60-17182) (coordinate cartografiche Gauss - Boaga: N 4 601 751, E 2 580 186);
 - costruzione di un cavidotto di connessione della lunghezza di circa 785 m secondo gli "Standard" previsti da Enel;
- delle infrastrutture strettamente indispensabili.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore del Comune di San Giovanni Rotondo territorialmente competente, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e tali da consentire, ove non formalizzate in altra sede istituzionale, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi



Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

Il presente provvedimento costituisce anche ottemperanza alla Sentenza TAR Puglia – Sez. I, v. 00488 del 09/03/2022, senza acquiescenza ad alcuna pretesa risarcitoria da parte dell'interessato, nei termini a cui l'ente si riporta nell'ambito del giudizio amministrativo.

ART. 4)

La società **DAG ENERGY S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *“Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati”*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzata dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, e di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *“i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza”*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 149 del 09/01/2023.



ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;



- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e



responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione energia elettrica di tipo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in



materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;

- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

AR. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 29 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico,
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale



- della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e all'attenzione del CTVIA
 - alla Provincia di Foggia;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
 - al GSE S.p.A.;
 - a InnovaPuglia S.p.A.;
 - al Comune di San Giovanni Rotondo (FG);
 - all'Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia;
 - a Terna S.p.A.;
 - alla Società **DAG ENERGY S.r.l.** a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente di Servizio Energia E Fonti Alternative E Rinnovabili
Francesco Corvace

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Angela Cistulli